



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE:
PROCEDURE DI INFRANZIONE
IN ATTO E SANZIONI PREVISTE

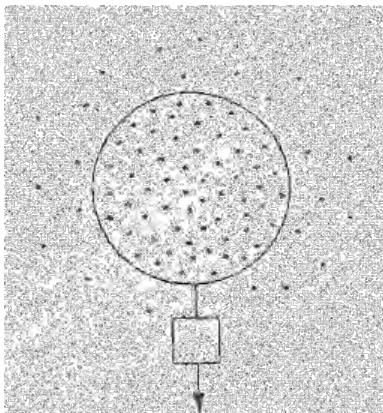
TORINO - 17 Gennaio 2012

Ing. Salvatore DE GIORGIO

La Direttiva 91/271/CEE

(concernente il trattamento delle acque reflue urbane)

La direttiva 91/271/CEE stabilisce degli standard minimi di trattamento per le acque di scarico urbane, provenienti dai cosiddetti **agglomerati**, ossia da tutte quelle aree in cui la popolazione o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un **sistema di trattamento** di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.



Agglomerato (*)



**Impianto di trattamento
acque reflue urbane**

() Raccomandazioni diffuse dalla Commissione Europea nel 1999 per la delimitazione dell'agglomerato*

Direttiva 91/271/CEE - Tempistiche

Articolo 3 - Reti fognarie

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,



entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000;



entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate **aree sensibili** ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il **31 dicembre 1998**.



Direttiva 91/271/CEE - Tempistiche

Articolo 4 - Sistemi di depurazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un **trattamento secondario o ad un trattamento equivalente**, secondo le seguenti modalità:



al più tardi **entro il 31 dicembre 2000** per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e;



entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;



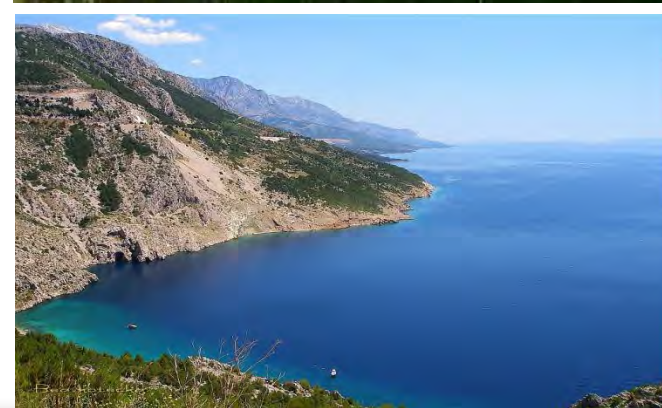
entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000.



Direttiva 91/271/CEE - Obiettivi

Articolo 5

1. Gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le **aree sensibili** secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.
3. Omissis
4. **In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.**
5. Omissis



La conformità dei sistemi di collettamento e depurazione ai dettami della Direttiva 91/271/CEE

1. Garantire una adeguata dotazione di collettori fognari per tutti gli agglomerati del territorio regionale (art. 3);
2. Assicurare un adeguato livello di trattamento (almeno secondario) delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati aventi carico organico maggiore di 2.000 a.e. (Art. 4);
3. Raggiungere l'abbattimento di almeno il 75% del carico di nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale (art. 5 -comma 4).



Le Procedure di infrazione

Le Procedure di infrazione (contenzioso e precontenzioso), attualmente pendenti a livello nazionale, per mancata conformita' dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni della Direttiva 91/271/CEE possono essere riassunte come segue:



- **procedura 2004/2034** che contesta il mancato rispetto della direttiva con riferimento agli agglomerati > 15.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette “normali”, **ormai sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia** (causa C-565/10; ricorso ex art. 258 Trattato Funzionamento Unione Europea);



- **procedura 2009/2034** che contesta il mancato rispetto della direttiva con riferimento agli agglomerati > 10.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette “sensibili” che risulta **in fase di parere motivato** ex art. 258 TFUE;



- **caso EU Pilot 1976/11/ENVI - precontenzioso** - riguarda presunte non conformita' rilevate nei dati trasmessi dalle Regioni italiane con il Questionario UWWTD_2007 relativo allo stato di attuazione della direttiva al 2005 per gli agglomerati > 2.000 a.e. che dovevano essere conformi alla stessa direttiva entro il 31 dicembre 2005.

Le Procedure di infrazione

Le procedure d'infrazione sono disciplinate dagli artt. 226 e 228 del Trattato CE e possono articolarsi nelle seguenti fasi:



Una prima fase e' costituita da una lettera di **costituzione in mora** inviata allo Stato membro che ha due mesi di tempo per rispondere;



qualora persista la situazione di inadempimento, la Commissione invia un **parere motivato** (art. 226.1). Se lo Stato non si conforma al parere nel termine fissato dalla Commissione, quest'ultima può **deferire il caso alla Corte di Giustizia della Comunità europea** (art. 226.2);



se la Corte di Giustizia riconosce che lo Stato membro in questione ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta (art. 228.1);



qualora, a seguito della sentenza, la Commissione constati che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la stessa, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza (art. 228.2). **La Commissione può dunque nuovamente adire la Corte di Giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.**

Le Sanzioni possibili



Occorre precisare che le sanzioni consistono in una somma forfetaria ed in una penalita' di mora, adeguate alla gravita' ed alla persistenza dell'inadempimento. La somma forfetaria e la penalita' di mora possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del Diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente.



Con la sentenza della Corte di giustizia europea le Regioni in infrazione per lacune nella depurazione delle acque, “rischiano” di incorrere in una multa di 20 milioni di euro per ogni infrazione commessa.

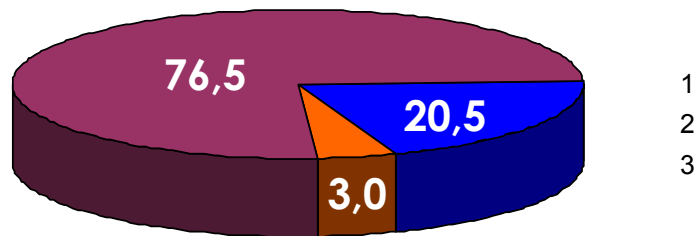


Oltre all'eventuale multa, l'UE chiede in aggiunta una penalita' di 200 mila euro per ogni giorno di ritardo, dal momento della condanna, nella realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento dei sistemi di depurazione.

Lo stato di stato di consistenza dell' - Area Nord Ovest

La totalità degli impianti di depurazione (3.738) si caratterizza, in termini di volumi trattati (circa 20.000.000 a.e.), come segue:

- **3,0% trattamento primario**
- **20,5% trattamento secondario;**
- **76,5% trattamento terziario (aree a forte urbanizzazione).**



Impianti > 2.000 a.e. Bacino del Po = 845 (dato 2007)

- Capacità organica di progetto: 27.433.000 a.e. (95% del totale)
- Carico organico trattato: 21.407.000 a.e. (95% del totale)

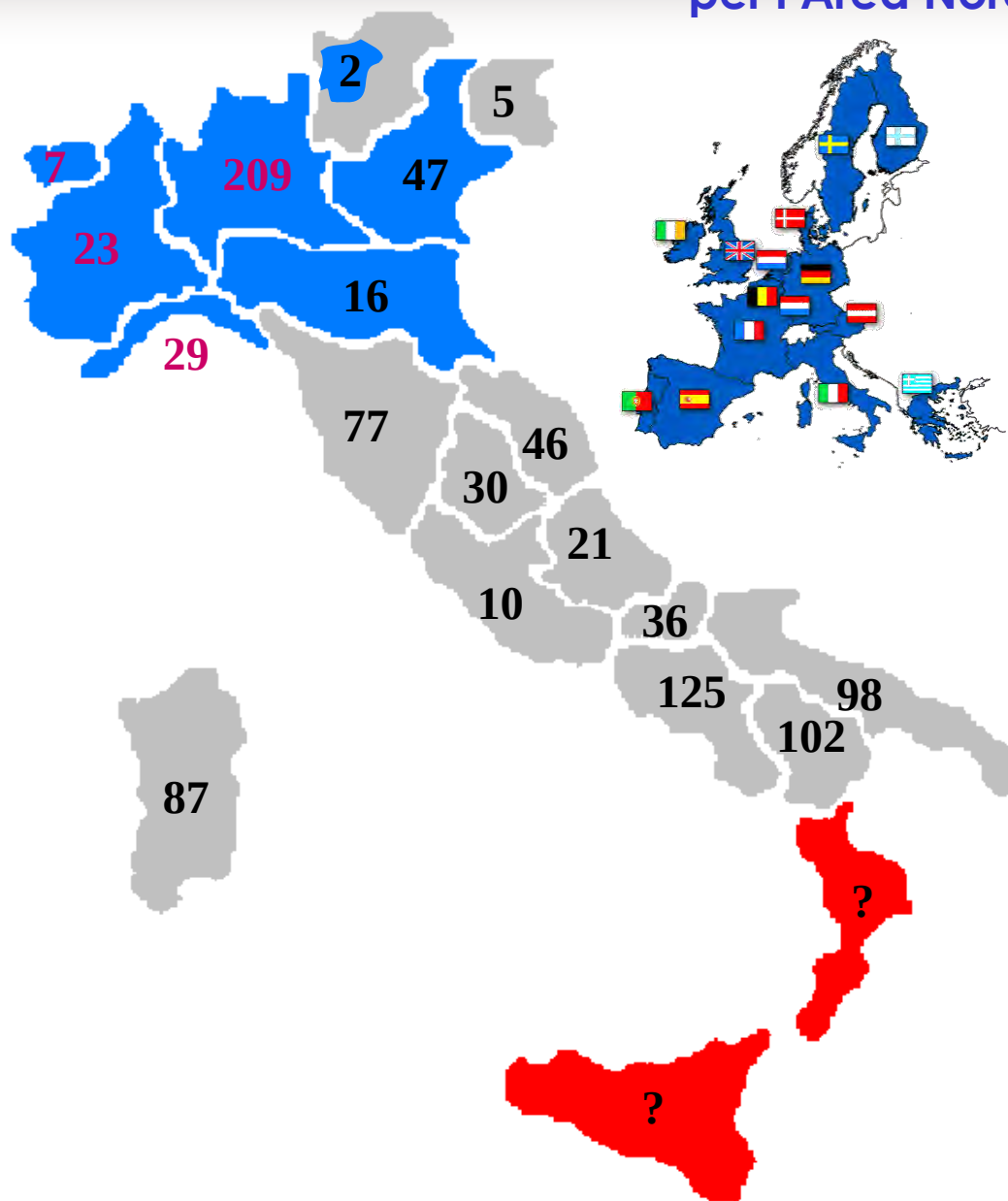
Impianti > 2.000 a.e. Area Nord-Ovest = 650 (dato 2007)

- Capacità organica di progetto: 23.233.500 a.e. (96% del totale)
- Carico organico trattato: 19.658.000 a.e. (96% del totale)

% Carico trattato	Dimensione Impianti
5,5	inferiore a 2.000 AE
12	tra 2.001 e 15.000 AE
23	tra 15.001 e 100.000 AE
59,5	superiore 100.000 AE



Agglomerati non conformi art. 3/4 (dati 2005/2007) segnalati (periodo 2010/2011) per l'Area Nord-Ovest



A seguito della trasmissione di dati/documenti (certificati di collaudo, cessazioni di scarichi, dati sulle analisi) da parte delle Regioni i casi di non conformità si sono ampiamente ridotti. In particolare si sono quasi dimezzati i casi per la Lombardia mentre per il Piemonte residuano solo 2 casi.

Al fine del completo superamento delle situazioni di contenzioso ancora pendenti saranno determinanti:

1. la programmazione/realizzazione nel breve-medio periodo di interventi di adeguamento/potenziamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
2. una maggiore attenzione nella trasmissione dei dati alla Commissione europea con i prossimi Questionari (UWWTD) relativi agli anni 2011, 2013 e 2015.



Risulta inoltre estremamente importante adottare efficaci misure gestionali per evitare il verificarsi di nuovi casi di non conformità ed accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento per i casi ritenuti più critici.

Agglomerati non conformi art. 4 anni 2005/2007 per i quali sono state richieste precise informazioni sugli interventi di adeguamento programmati

Si tratta di situazioni di non conformità per le quali sono state richieste dalla Commissione europea precise informazioni sugli interventi di adeguamento programmati.

La trasmissione delle informazioni richieste permetterà di limitare (alle sole situazioni più gravose) i casi di contenzioso/precontenzioso segnalati nel periodo 2010/2011.

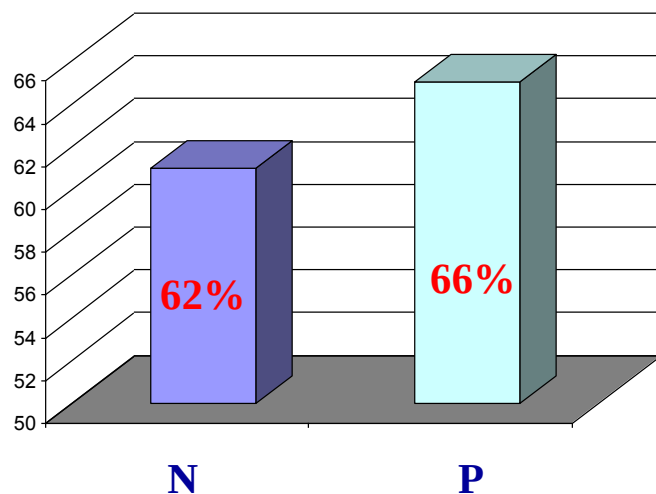
Occorre evidenziare che per quanto riguarda la procedura 2009/2034, che risulta in fase di parere motivato per mancato rispetto della direttiva con riferimento agli agglomerati > 10.000 a.e. che scaricano in aree “sensibili”, le Regioni dell’Area Nord-Ovest perseguono l’obiettivo dell’abbattimento di almeno il 75% del carico di nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di depurazione del territorio regionale (Delibera 7/2004 AdB Po ed art. 5, comma 4 della direttiva comunitaria).

Per evitare il successivo deferimento alla Corte di Giustizia europea occorre che le Regioni dell’Area Nord-Ovest (insieme alle altre regioni del Bacino del fiume Po) raggiungano tale obiettivo nel più breve tempo possibile (non sono ammessi tempi lunghi di realizzazione) attraverso la programmazione di specifici interventi per l’adeguamento/potenziamento dei principali sistemi di depurazione di rispettiva competenza.

Ciascuna Regione ha proposto alla Commissione europea uno specifico cronoprogramma degli interventi la cui attuazione comporterà la messa in campo di consistenti investimenti.

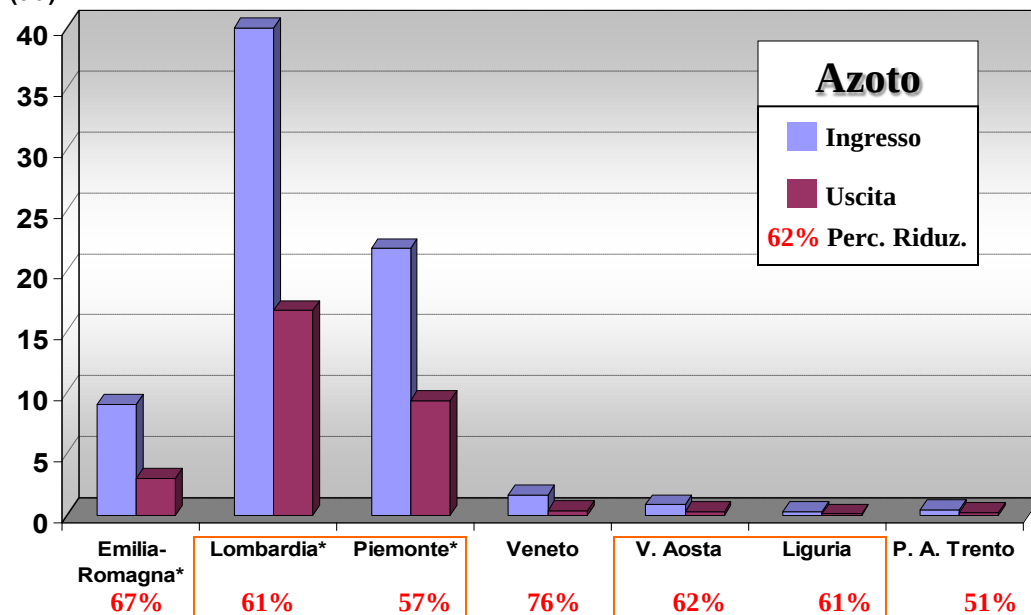
Lo stato di attuazione della Direttiva 91/271/CEE nel Bacino del Fiume Po

% di Abbattimento a scala di
Bacino del Fiume Po*



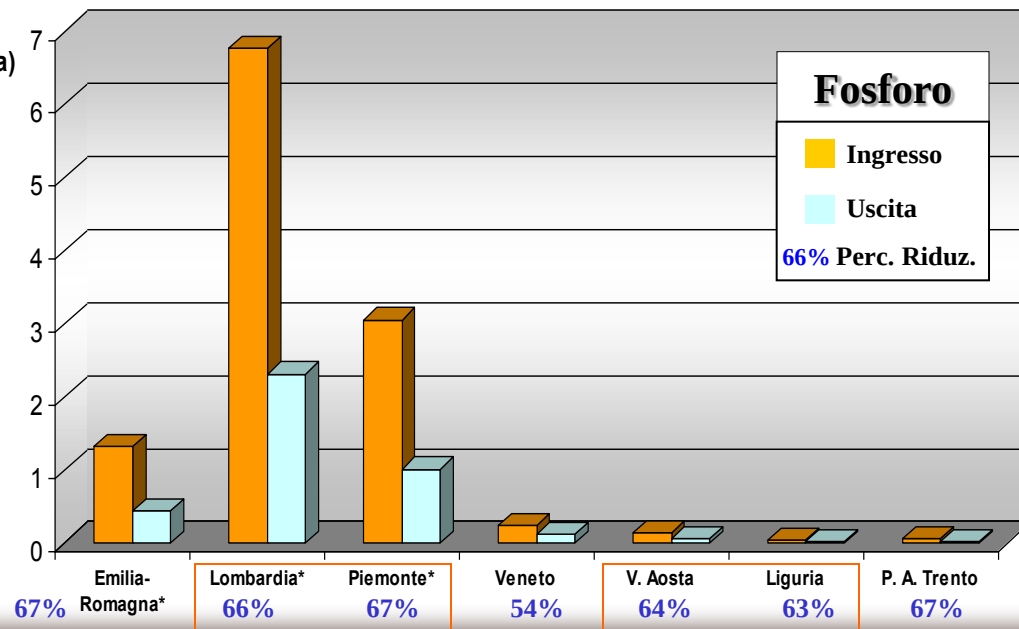
* Elaborazione effettuata dall'AdB Po su dati 2007

Migliaia (t/a)

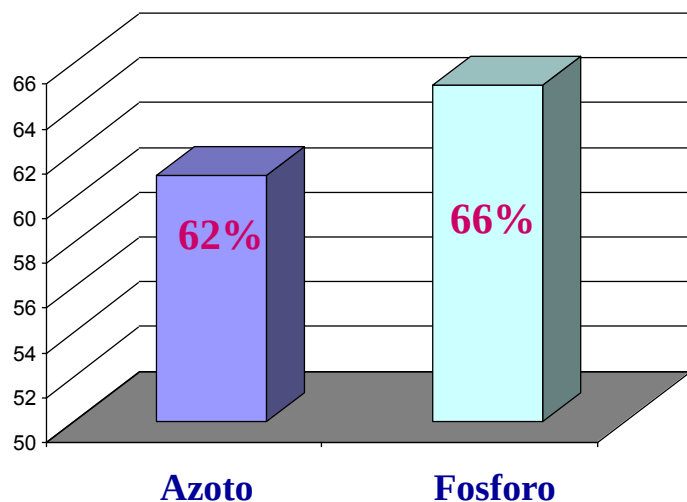


1
2

Migliaia (t/a)



Lo stato di attuazione della Direttiva 91/271/CEE a Scala di Bacino del Fiume Po (Obiettivi e Prospettive di breve periodo)



L'obiettivo di abbattere almeno il 75% del carico di nutrienti complessivamente prodotto a scala di bacino **non è stato ancora raggiunto** e per colmare tale gap sarà pertanto necessario accelerare la fase di realizzazione degli interventi di adeguamento dei principali sistemi di depurazione.

Questo percorso, che passa necessariamente attraverso il potenziamento da parte delle Regioni della rete infrastrutturale di fognatura e depurazione esistente nel bacino, è stato avviato ed è costantemente monitorato (Questionario UWWTD). A fronte delle difficoltà che potranno verificarsi nel raggiungimento, nel breve/medio periodo, del suddetto obiettivo, l'attività di monitoraggio che le Regioni stanno conducendo potrà inoltre evidenziare la necessità di procedere all'introduzione di varianti alle metodologie adottate.

Mutate condizioni delle componenti che concorrono a generare i carichi (in termini di minori apporti di nutrienti) inducono a riflettere sulla necessità di una modifica delle ipotesi assunte e quindi, delle strategie pianificatorie di ottemperanza (art. 5 della direttiva).

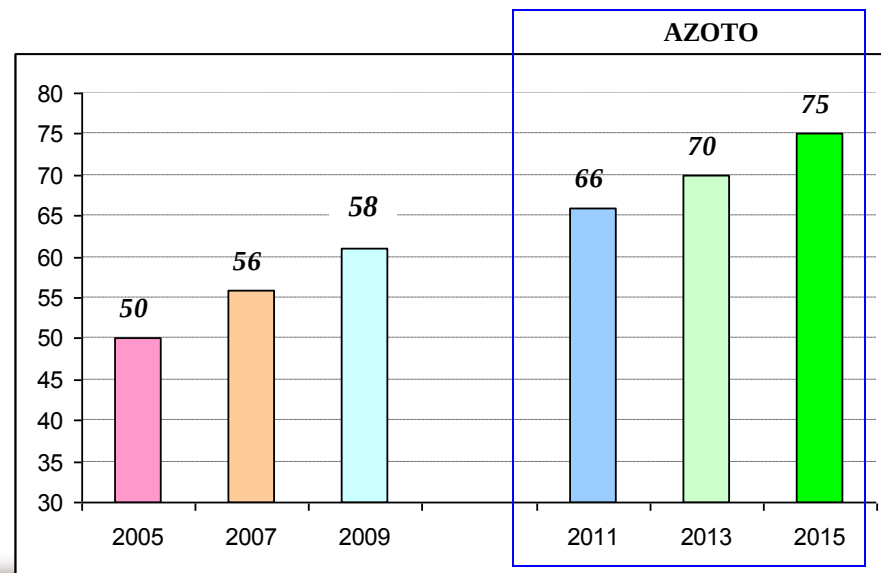
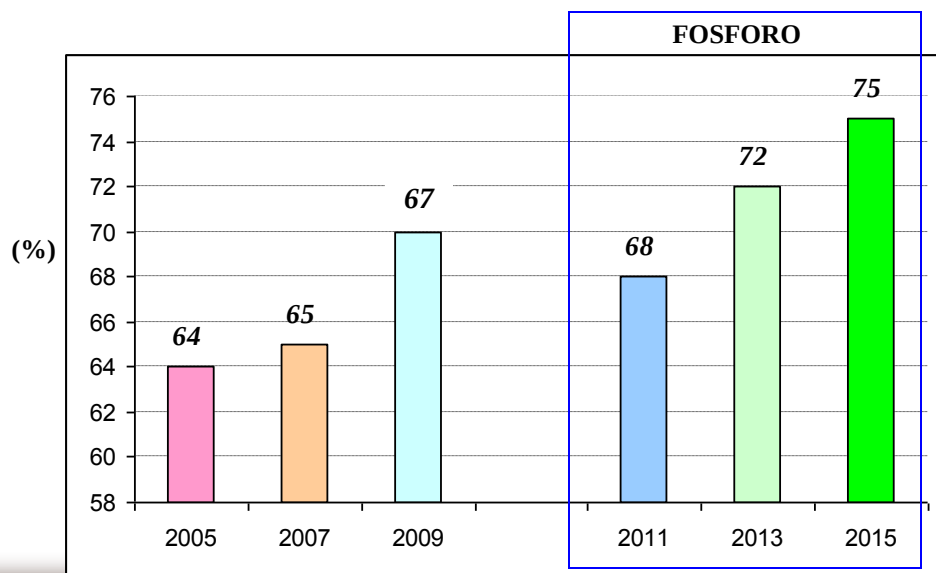
INVESTIMENTI e SCENARI

Investimenti previsti dai PdA per il servizio di fognatura e depurazione - Area Nord Ovest (Blue Book - Ottobre 2011)

REGIONE	Totale (Milioni di euro)	Nuove Opere	Manutenzione straordinaria	Investimenti pro capite (euro/ab)	Investimenti pro capite annui (euro/ab/anno)
Liguria	888	50.2%	49.8%	629,82	23,76
Lombardia	1.807	57.3%	42.7%	-	-
Piemonte	1.037	50.2%	49.8%	362,57	23,76
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-
Nord Ovest	3.732	57.6%	42.4%	437,55	21,04

Previsioni in Piemonte per il periodo 2010 - 2015

1. Oltre 180 milioni di euro di investimenti per il servizio di fognatura e depurazione
2. Raggiungimento dell'obiettivo relativo all'abbattimento dei nutrienti entro il 2015



Alcune problematiche evidenziate dalle Regioni a livello nazionale

Riunione presso P.C.M. - Dipartimento Politiche Europee

(Roma - 26 ottobre 2011)



Generale carenza di fondi disponibili per le Amministrazioni locali con conseguente impatto negativo nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione;



Difficoltà legate all'accesso al credito dovute:

- insufficienza delle garanzie offerte dagli operatori del settore idrico
- problematicità nell'accedere ai crediti della Banca Europea Investimenti



Carattere di obsolescenza dell'attuale Metodo tariffario e conseguente inadeguatezza dei livelli tariffari applicabili;



Incertezza della struttura organizzativa attuale per l'erogazione dei servizi idrici.



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE:
PROCEDURE DI INFRANZIONE
IN ATTO E SANZIONI PREVISTE

TORINO - 17 Gennaio 2012

Ing. Salvatore DE GIORGIO